

Atto di fondazione

24 agosto 2017

In caso di divergenze di natura giuridica
tra il testo originale e la traduzione fa fede
il testo in lingua tedesca.

Profond

Art. 1 Nome e sede

Con atto pubblico del 12 dicembre 1990 è costituita con il nome di «Profond Istituto di previdenza» una Fondazione ai sensi dell'art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero, dell'art. 331 del Codice delle obbligazioni e degli artt. 48 cpv. 2 e 49 cpv. 2 della Legge sulla previdenza professionale.

La Fondazione ha sede a Zurigo. Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera.

Art. 2 Scopo

La Fondazione ha come obiettivo la gestione della previdenza professionale nell'ambito della LPP e, inoltre, si propone di ovviare alle conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità e ai casi di grave indigenza causati da malattia, infortunio o disoccupazione. Essa può fornire contributi o prestazioni ad altri istituti di previdenza del proprio gruppo di destinatari.

Art. 3 Attuazione

La previdenza professionale è attuata nell'osservanza della legislazione pertinente per i dipendenti delle aziende affiliate all'Associazione Profond, i loro familiari e superstiti e per le persone assistite in modo comprovato dai dipendenti. Sono compresi i datori di lavoro, che ricevono un trattamento pari a quello dei dipendenti.

I lavoratori indipendenti soci delle associazioni professionali affiliate e i dipendenti dei soci di queste associazioni professionali sono assicurati nello stesso ambito.

Art. 4 Affiliazione di aziende e associazioni professionali

Le aziende e le associazioni professionali possono affidarsi a condizione che la Fondazione disponga di mezzi necessari e che i diritti dei destinatari esistenti non vengano pregiudicati. Le affiliazioni sono notificate all'autorità di vigilanza.

Nell'ambito della Fondazione, per ogni affiliazione viene gestita una cassa di previdenza il cui unico scopo è adempiere ai propri compiti. Le attività di amministrazione, previdenza contro i rischi e investimento del patrimonio sono espletate per l'insieme di tutti gli assicurati.

Con la conclusione della necessaria convenzione di affiliazione scritta viene riconosciuta la delega delle competenze in materia di regolamentazione, organizzazione e amministrazione patrimoniale al Consiglio di fondazione. Essa è revocabile tramite disdetta, che deve essere disciplinata nella convenzione di affiliazione.

I soci delle associazioni professionali aderiscono alla cassa di previdenza dell'associazione professionale mediante convenzione di adesione.

Art. 5 Convenzioni, regolamenti

Il Consiglio di fondazione emana regolamenti per l'organizzazione e l'attuazione dello scopo della Fondazione. Tali regolamenti, le convenzioni di affiliazione e le convenzioni di adesione disciplinano lo stato giuridico degli assicurati e tutte le modalità della previdenza professionale.

L'emanazione e la modifica delle convenzioni di affiliazione, delle convenzioni di adesione e dei regolamenti di previdenza non possono pregiudicare i diritti acquisiti. Essi devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Le modifiche del finanziamento possono essere stabilite unicamente con il consenso delle aziende e dei soci delle associazioni professionali affiliate.

Art. 6 Patrimonio della fondazione

Al momento della costituzione, alla Fondazione è stato conferito un capitale iniziale di CHF 1000.

Tale patrimonio deve essere amministrato nell'osservanza delle prescrizioni di investimento del diritto federale e in materia di vigilanza e secondo principi riconosciuti. Il patrimonio viene incrementato mediante contributi volontari e regolamentari, donazioni e proventi conseguiti.

I mezzi conferiti alla Fondazione devono essere impiegati esclusivamente secondo l'art. 2. Non possono essere fornite prestazioni di natura simile ai salari o altre prestazioni che competono obbligatoriamente ai datori di lavoro.

I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati con i mezzi della Fondazione se sono stati precedentemente accumulati e specificatamente contabilizzati.

Art. 7 Consiglio di fondazione

L'organo superiore della Fondazione è il Consiglio di fondazione, che ha una composizione paritetica. Esso consiste di almeno 6 e al massimo 30 membri, eletti per metà tra la cerchia dei dipendenti e per l'altra metà tra la cerchia dei datori di lavoro. I dettagli dell'amministrazione paritetica sono stabiliti nel regolamento.

Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione a propria discrezione conformemente alla legge, all'atto di fondazione e ai regolamenti. Ad esso competono l'amministrazione della Fondazione e l'esecuzione delle delibere, se non diversamente ed espressamente indicato dalla legge, dall'atto costitutivo o dai regolamenti. La delega è consentita nell'ambito delle proprie direttive.

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni. La rielezione è ammessa.

Profond

Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso rappresenta la Fondazione verso l'esterno e definisce le persone che hanno diritto di firma giuridicamente vincolante in suo nome. Il Consiglio di fondazione e le altre persone aventi diritto di firma hanno potere di firma congiunta a due.

Il Consiglio di fondazione ha potere deliberativo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza. A parità di voti una proposta si intende respinta. Le delibere tramite circolazione degli atti necessitano dell'unanimità. Le discussioni e decisioni devono essere verbalizzate.

Art. 8 Controllo

Il Consiglio di fondazione dà incarico

- a un organo di revisione riconosciuto di eseguire la verifica annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali;
- a un perito in materia di previdenza professionale di eseguire la verifica periodica delle disposizioni regolamentari in materia di prestazioni e finanziamento.

Art. 9 Modifiche

Il presente atto costitutivo può essere modificato previa approvazione del Consiglio di fondazione con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. Resta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 10 Liquidazione e fusione

Se vengono meno i presupposti per l'affiliazione di un'azienda o di un'associazione professionale, occorre attribuire proporzionalmente ai destinatari i fondi di copertura ed eventuali altri diritti. Essi sono trasferiti a un'altra fondazione a servizio di detti destinatari o garantiti individualmente.

Se vengono meno i presupposti per l'adesione a una cassa di previdenza di un'associazione professionale, occorre procedere di conseguenza.


Il Consiglio di fondazione, fatta salva l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, può deliberare con una

maggioranza di due terzi dei propri membri lo scioglimento della Fondazione o la fusione con un altro istituto di previdenza. In caso di scioglimento, il patrimonio esistente della Fondazione viene impiegato in prima linea a garanzia dei diritti dei dipendenti previsti dalla legge e dai regolamenti e l'eventuale somma residua viene impiegata per l'adempimento dello scopo della Fondazione. La liquidazione compete all'ultimo Consiglio di fondazione, che resta in carica fino al suo completamento.


È esclusa la distribuzione dei fondi della Fondazione alla fondatrice così come alle aziende e alle associazioni professionali affiliate o ai loro successori legali; è altresì escluso un impiego diverso dagli scopi della previdenza per il personale.

Il presente atto costitutivo è stato modificato tramite delibera del Consiglio di fondazione del 24 agosto 2017 e sostituisce quello del 4 novembre 2016.

Il Consiglio di fondazione
Zurigo, 24 agosto 2017



Mirjam Staub Bisang
Presidente



Willi Theilacker
Vicepresidente

Profond

Profond Vorsorgeeinrichtung
Zollstrasse 62
8005 Zürich
058 589 89 81

Profond Institution de prévoyance
Avenue de la Rasude 5
1006 Lausanne
058 589 89 83

info@profond.ch
www.profond.ch